



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 1051 del 30/10/2019

N° 14822 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1828 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine <u>426</u>	Del <u>30.10.2019</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>62</u>	Del <u>30.10.2019</u>
OGGETTO: CAUSA MARIA TERESA TORNESE/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO ACCORDO TRANSATTIVO – PAGAMENTO SOMME		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000		
BILANCIO <u>2019</u> cap.352 art.1 impegno n. 1376 € 49.000,00		
Data <u>30/10/2019</u> Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Dr. Antonio Tripaldi		

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- con atto del 05.09.2011, notificato a mezzo posta in data 28.09.2011 ed acquisito agli atti del Comune in data 30.09.2011 con prot. n. 14362, l'avv. Marco Saponara, in nome e per conto della dr. Maria Teresa Tornese presentava ricorso ex art. 414 c.p.c, avanti al Tribunale di Matera in funzione di Giudice del Lavoro finalizzato:
- al riconoscimento che le mansioni connesse all'incarico di responsabile dei servizi demografici conferite alla ricorrente con provvedimento del 14.10.2010 a firma del dott. Egidio Lo Massaro, che la sostituiva quale responsabile dell'area amministrativa a seguito di decreto sindacale dell'8.4.2010, costituivano demansionamento in quanto non riferibili alla categoria D del CCNL in cui la stessa era inquadrata;
- per l'effetto reintegrare la ricorrente nelle mansioni svolte prima;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno biologico patito, del danno morale, del danno esistenziale e patrimoniale, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite;
- con deliberazione di G.C. n. del 252 dell'11.10.2011 si stabiliva di resistere nel suddetto giudizio, si affidava l'incarico in questione all'avv. Francesca Chietera del foro di Matera autorizzando a tal fine il Sindaco a sottoscrivere apposito mandato;
- il giudizio si è concluso con sentenza n.576/2018 -RG n.1128/2011 con il quale il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro nella persona del Giudice dr. Marzario, accoglieva in parte la domanda della ricorrente condannando il Comune al pagamento dell'importo di € 43.914,30 a titolo di danno non patrimoniale e di € 5.182,82 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo, spese di CTU e spese di giudizio compensate per un terzo e con condanna del comune al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali liquidate in € 3.177,00 oltre rimborso forfettario al 15% del compenso totale, iva e cap come per legge;

TENUTO CONTO che:

- con nota acquisita agli atti del Comune in data 20.05.2019 con prot. n.7082, l'avv. Francesca Chietera, sconsigliava di produrre appello avverso la detta sentenza specificando che :*"..... La sentenza è stata resa all'esito di un'istruttoria particolarmente lunga, effettuata mediante l'audizione di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice del Lavoro.*

A parere chi scrive la sentenza è in asse con le risultanze delle prove testimoniali, dalle quali si evince il progressivo svuotamento dei compiti affidati alla ricorrente; detta situazione di demansionamento ha creato danni in capo alla stessa, sia di natura non patrimoniale. nella misura accertata dal CTU, sia di natura patrimoniale, che il Giudice ha liquidato in via equitativa tenuto conto della durata del periodo di inattività nonché del trattamento stipendiale previsto dal CCNL di settore. Alla luce di quanto innanzi, sconsiglio di proporre appello avverso la sentenza, essendo molto probabile una soccombenza in sede di appello..... ritengo sia più utile all'interesse dell'ente coltivare un percorso conciliativo, evitando ulteriori aggravii di spesa".

- alla luce di quanto sopra comunicato dall'avv. Francesca Chietera, con nota dello scrivente responsabile del 23.05.2019 prot. n. 7297, si chiedeva alla stessa di concordare una ipotesi di transazione con il legale di controparte;

- con nota del 17.7.2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10118, l'avv. Chietera comunicava che il legale di controparte, avv. Marco Saponara, aveva espresso la disponibilità della sua assistita a rinunciare agli interessi e rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di condanna nonché alle spese legali;

-con nota del 18.7.2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n.10202, l'avv. Chietera, comunicava che a suo parere per il Comune era opportuno accettare la proposta transattiva;

RILEVATO che

- con delibera di C.C. n.46 del 30 settembre 2019, tenuto conto di quanto comunicato dal detto legale, si stabiliva tra l'altro:

1-Di definire in via transattiva la controversia in premessa specificata rideterminando l'ammontare complessivo in € 49.000,00 da corrispondere in due rate di pari importo di € 24.500,00 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione - la seconda entro il 31.12.2019) con espressa rinuncia agli interessi, e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio;

2- si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale a porre in essere gli adempimenti consequenziali ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

CONSIDERATO che:

- con propria determina n. 417 del 18.10.2019 (R.G. 1018/2019) si prendeva atto della predetta delibera di Consiglio Comunale, si approvava lo schema dell'atto di transazione predisposto dai legali e si impegnava la somma complessiva di € 49.000,00;

- in data 29.10.2019 le parti hanno sottoscritto il detto atto di transazione con il quale questo Ente si impegna a corrispondere l'ammontare complessivo in € 49.000,00 da corrispondere in due rate di pari importo di € 24.500,00 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione - la seconda entro il 31.12.2019) con espressa rinuncia agli interessi e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio in questione;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'esecuzione dell'accordo sottoscritto e quindi al pagamento della suddetta somma;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;

- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 05.09.2019, acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n.12057;

VISTI:

- la delibera di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, il DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2019;
- la delibera di G.C. n. 172 del 30.09.2019 con la quale veniva variato il detto P.E.G.;
- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 3
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di prendere atto della transazione sottoscritta dalle parti data 29.10.2019 con il quale questo Ente si impegna a corrispondere l'ammontare complessivo di € 49.000,00 in due rate di pari importo di € 24.500,00 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione - la seconda entro il 31.12.2019);
- 2) Di liquidare e pagare a favore della dr. Maria Teresa Tornese la somma complessiva di € 49.000,00 come di seguito:
 - € 24.500,00 entro il 28.11.2019
 - € 24.500,00 entro il 31.12.2019;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 49.000,00 al cap.352 art.1 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 4) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compresi i relativi mandati di pagamento;
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1828 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 30/10/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 30/10/2019

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)*